
Deliberazione n. 1700 del 17/12/2018

Adesione all'Accordo di programma 2018 Stato-Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di aderire all'**Accordo di programma 2018 Stato-Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale**, di cui all'Allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, cui dare attuazione secondo le disposizioni contenute nel relativo Atto di indirizzo 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad oggetto "*Individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività - Articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore*";
2. Di incaricare il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport a sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1) nel termine del 19.12.2018 e secondo le modalità indicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ALLEGATO alla DGR n _____ del _____



ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Flavia, 6 nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Ministero”, rappresentato dalla dr.ssa Rita Graziano, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto n. 397 del 04.12.2018 e la Regione Marche (codice fiscale 80008630420), con sede in Ancona, Via Gentile Da Fabriano n. 9, di seguito indicata per brevità come “Regione”, rappresentata dal Dr. Giovanni Santarelli, nella sua qualità di Dirigente del Servizio politiche sociali e sport della Regione Marche;

PREMESSO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini

che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante "*Codice del Terzo settore*" si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

- l'art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

- l'articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- l'articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 26.10.2018, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18.10.2018, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 23.630.000,00); dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei dati rilevati dal censimento dell'ISTAT 2015 sul non profit/terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 336.275 unità, operanti principalmente nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 milioni volontari e 788.126 lavoratori;

- la risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale;
- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all'associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell'efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

- a) porre fine ad ogni forma di povertà;
- b) promuovere un'agricoltura sostenibile;
- c) salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- d) fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- e) raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
- f) garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
- g) incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

- h) ridurre le ineguaglianze;
- i) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- j) garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
- k) promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell'atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatica.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

ARTICOLO 5

ATTUAZIONE

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da

espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con **un finanziamento di € 1.020.480,00**.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due tranches, mediante versamento sul **conto di Tesoreria n. 31118** intestato alla Regione Marche, presso la Banca d'Italia.

La **prima rata**, corrispondente all'**80% del finanziamento totale, pari ad € 816.384,00**, sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato al precedente articolo 5, comma 2.

Il **saldo**, nella misura massima del restante **20% del finanziamento previsto, pari ad € 204.096,00**, che sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.

ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E MANCATA**REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 9**PUBBLICITA'**

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

ARTICOLO 10**IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;

- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto si compone di dieci facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Rita Graziano

PER LA REGIONE

Giovanni Santarelli